



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 457 del 2021, proposto da Fastfone Friuli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Stoduto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Fagagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Sbisa', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Trieste, via Donota n. 3;

per l'annullamento

- della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Fagagna n. 65 del 22 settembre 2021 di “approvazione aggiornamento del regolamento comunale per la telefonia mobile L.R. 18 marzo 2011 n. 3”, pubblicata il 27 settembre 2021 sull'albo pretorio (all. 1), con i suoi allegati predisposti da Polab s.r.l. di Novacchio (PI), e per quanto qui di specifico interesse, la relazione tecnica del “Piano territoriale per

l'installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia mobile e assimilabili nel Comune di Fagagna aggiornamento 2021” (all. 2), l'allegato 1 “Analisi di elaborati e rappresentazioni grafiche dell'impatto elettromagnetico. Stato attuale” (all. 3), l'allegato 2 “Analisi di elaborati e rappresentazioni grafiche dell'impatto elettromagnetico. Stato implementato” (all. 4) e l'allegato A “Mappa delle localizzazioni” (all. 5), nella parte in si approva l'ipotesi di localizzazione dell'installazione dell'impianto per lo sviluppo della rete del gestore FastFone Friuli s.r.l sul sito di via Comelli c/o campo sportivo 2 (v. n. 7 dell'allegato A su dove esiste già un impianto) ovvero sul sito alternativo di via Schiratti c/o campo sportivo (v. n. 5 dell'allegato A su cui viene ipotizzata anche per il gestore Vodafone la localizzazione di un nuovo impianto radio), anziché sul terreno di via Sant'Antonio 22 candidato dalla ricorrente;

- di ogni altro atto richiamato, presupposto, antecedente, consequenziale e comunque connesso alla Deliberazione ivi impugnata, ancorché non conosciuto per quanto lesivo dell'interesse della ricorrente e, se del caso dell'art. 4, comma 1 del Regolamento per la telefonia mobile adottato dal Comune di Fagagna (all. 6), nella parte in cui sancisce il *“divieto di installare impianti al di fuori delle aree o siti puntuali previsti ed indicati nella mappa delle localizzazioni allegata al regolamento (allegato A), il cui aggiornamento avviene tenendo conto dei programmi di sviluppo annuali presentati dai gestori”*.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fagagna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2022 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente censura la deliberazione del Consiglio comunale di Fagagna (UD) che ha approvato l'aggiornamento del regolamento comunale per la telefonia mobile, con i relativi allegati tra cui, in particolare, la mappa delle localizzazioni, nella parte in cui ha approvato un'ipotesi di ubicazione dell'impianto della ricorrente diversa da quella proposta (via Sant'Antonio, 22 presso Ex Capannone industriale "Monaco S.p.a.").

2. Con unico articolato motivo, la ricorrente deduce i vizi di *"Violazione di legge e, in particolare, degli artt. 4 e 8 della legge 36/2001, degli artt. 4 e 16 dellal.r. Friuli Venezia Giulia n. 3/2011 per violazione dei criteri di riparto delle competenze in materia di localizzazione, installazione e modifica degli impianti e delle infrastrutture per le telecomunicazioni e dei limiti di intervento dei comuni in materia attraverso i regolamenti/piani di localizzazione dei siti, nonché' del principio di minimizzazione delle esposizioni della popolazione ai cem e di garanzia di una efficiente copertura e distribuzione del servizio sul territorio. Comunque, eccesso di potere anche per carenza di istruttoria, irragionevolezza, disparità di trattamento e non proporzionalità dei provvedimenti impugnati. Altresì violazione artt. 97 e 41 cost."*, perché ai Comuni è inibita l'introduzione di limiti generalizzati o divieti di localizzazione che non ineriscano a siti sensibili individuati in modo specifico. Non può quindi dirsi legittima la scelta di ubicare l'impianto della ricorrente presso siti di proprietà comunale (ovvero quelli di via Comelli c/o campo sportivo 2 e via Schiratti sempre c/o campo sportivo), in luogo di quello di natura privata proposto.

3. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, per mancanza di una valida procura alle liti. Nel merito, rappresenta di aver proposto due siti alternativi, ove la ricorrente avrebbe potuto collocare le proprie infrastrutture (in forza della facoltà prevista dall'art. 9 del Regolamento comunale). L'idoneità delle localizzazioni proposte è stata però contestata solo in questa sede giudiziale (con la relazione depositata *sub* doc. 9), con argomentazioni non comprovate.

4. All'udienza pubblica del 25.05.2022, le parti hanno discusso come da verbale. Il

Comune ha confermato che la ricorrente non ha manifestato alcuna obiezione alle localizzazioni proposte durante il procedimento di aggiornamento del regolamento. Il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. Il ricorso è infondato.

5.1. Questo Tribunale, in conformità alla giurisprudenza maggioritaria (*Cons. St., sez. VI, 14 febbraio 2022, n. 1050; Cons. St., sez. VI, 31 luglio 2017, n. 3824*) ha più volte ribadito l'illegittimità di previsioni aventi l'effetto di precludere l'installazione di impianti di telecomunicazione in aree generalizzate del territorio, considerato il rilevante interesse pubblico sotteso allo sviluppo delle reti di telecomunicazione e il *favor* ordinamentale che ne consegue (*Tar Friuli-Venezia Giulia, 22 aprile 2022, n. 208; 4 febbraio 2022, n. 77 e 7 febbraio 2022, n. 79*).

5.2. Al contempo, tuttavia, si ritiene ammissibile che i regolamenti comunali qualifichino determinate aree come “preferenziali” per la localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione, purché ciò non si risolva nell'assoluto e insuperabile divieto di ubicarle altrove. La possibilità di una diversa collocazione deve essere, in particolare, sempre consentita all'operatore, ove si renda necessaria per ragioni tecniche o per garantire l'adeguata copertura dei servizi (si veda, *ex multis, Cons. St., sez. VI, 11 gennaio 2021, n. 374*).

5.3. Nella vicenda di cui trattasi, non risulta che il Comune abbia inibito in assoluto l'installazione dell'impianto presso il sito proposto, ma ha indicato invece una diversa localizzazione preferenziale, potenzialmente suscettibile di essere rivista nel contraddittorio con l'operatore. Nello specifico, il Comune ha fatto ricorso alla facoltà, prevista dall'art. 9, comma 10 del Regolamento (in conformità ad uno degli scopi della disciplina locale, fissati dalla legge regionale 3 del 2011, che fonda il relativo potere normativo dell'ente: cfr. in particolare, art. 16, comma 3 lett. f e g), di “*proporre siti alternativi che minimizzino il numero di installazioni e l'impatto elettromagnetico sulla popolazione*”. A fronte dei due siti proposti in via preferenziale, l'operatore avrebbe ben potuto rappresentare nel procedimento la

loro assoluta inidoneità alle proprie esigenze di copertura del segnale, considerate le particolarità del servizio reso.

5.4. Risulta, tuttavia, che un'interlocuzione sul punto non vi è stata in sede procedimentale, né alcuna indicazione in tal senso emerge dagli atti di causa. La relazione depositata *sub* doc. 9 dalla ricorrente, nella quale effettivamente si rappresenta l'inidoneità dei siti proposti, è datata 29.10.2021 (quando la determinazione comunale impugnata era già formata) e non risulta una sua comunicazione all'amministrazione in data antecedente. Solo in questa sede processuale, la ricorrente ha argomentato circa l'impossibilità di collocare le proprie antenne nei siti proposti, per ragioni di natura tecnica.

5.5. Ugualmente, la PEC del 01.07.2021, cui la ricorrente fa riferimento quale atto idoneo a comprovare l'intervenuto confronto con il Comune sul punto (*cfr.* pag. 7 della memoria del 22.04.2022: *"A conferma del fatto che, invero, l'inadeguatezza dei due siti proposti era stata rilevata si veda la pec inviata il 1° luglio 2021 con la quale è stata allegata una relazione integrativa al Progetto presentato"*) non contiene in allegato la relazione di cui al doc. 9, né altra documentazione specificamente riferita alle localizzazioni proposte in via preferenziale. Mediante la PEC sono stati inviati, invece, una serie di elaborati di natura tecnica/ingegneristica, oltre ad una generica presentazione del progetto della società ricorrente.

6. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

6.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente a rifondere al Comune resistente le spese di giudizio, che si liquidano nella somma di €2.500,00, oltre spese generali e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore

Daniele Busico, Referendario

L'ESTENSORE

Luca Emanuele Ricci

IL PRESIDENTE

Oria Settesoldi

IL SEGRETARIO